

**Associazioni sportive dilettantistiche e pro loco :
le novità introdotte dall'art. 25 della L. 133/99**

(D.Min.Finanze n. 473/99; Circ.Min.Fin. n. 231/E, 06/12/99; D.M. 10/11/99; art. 25, L. 133/99; L. 398/91)

Si sintetizzano nello schema seguente le principali novità della riforma entrata in vigore con l'attuazione dell'art. 25, L. 133/99 :

Novità	Condizioni per l'attuazione
Elevazione del limite per usufruire del regime forfetario da L. 130.594.000 a L. 360.000.000	A decorre dall'esercizio 2000 sulla base dei proventi conseguiti nel 1999
non concorrono a formare il reddito imponibile : - i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; - proventi derivanti da raccolta fondi;	- proventi percepiti in via <i>occasionale e saltuaria</i> ; - inerenti ad un massimo di 2 eventi per anno ; - non superiori ad un importo annuo di L. 100.000.000 ;
Riduzione del coefficiente di redditività forfetaria, di cui alla L. 398/91, per il calcolo del reddito imponibile	dal 6% al 3% dei proventi commerciali (a partire dal 1999)
Tassazione dei compensi corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica : obbligo dell'effettuazione della ritenuta a titolo d'imposta (non più a titolo d'acconto) per il primo scaglione di reddito (18,5%), maggiorata delle addizionali Irpef	Per i compensi eccedenti la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque superiori ad un totale di 6 milioni annui per percipiente
Benefici fiscali per le erogazioni in denaro in favore di associazioni sportive dilettantistiche (gli importi non inferiori a L. 100.000 devono effettuarsi tramite c/c bancari, c/c postali, carte di credito o bancomat)	- <i>soggetti Irpef</i> : detrazione fiscale del 19% dell'onere, fino al limite di L. 1.000.000 ; - <i>soggetti Irpeg</i> : detrazione fiscale del 19% dell'onere, fino al limite di L. 500.000 ;